



# **COMUNE DI CASCIAGO**

Provincia di Varese

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

# INDICE SISTEMATICO

## Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Durata in carica
- Art. 4 - La sede delle adunanze

### CAPO II IL PRESIDENTE

- Art. 5 - Presidenza delle adunanze
- Art. 6 - Presidente - sostituzione
- Art. 7 - Compiti e poteri del Presidente

### CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 - Costituzione
- Art. 9 - Conferenza dei capi gruppo

### CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 10 - Costituzione e composizione
- Art. 11 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 12 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 13 - Funzioni delle commissioni
- Art. 14 - Segreteria delle commissioni - verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

### CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 15 - Commissioni d'indagine
- Art. 16 - Incarichi di studio



CAPO VI  
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17 - Designazione e funzioni

Titolo II  
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I  
NORME GENERALI

Art. 18 - Riserva di legge

CAPO II  
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 - Entrata in carica

Art. 20 - Dimissioni

Art. 21 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 22 - Sospensione dalla carica

CAPO III  
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23 - Diritto d'iniziativa

Art. 24 - Attività ispettiva - interrogazioni

Art. 25 - Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 26 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art. 27 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art. 28 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

CAPO IV  
ESERCIZIO DEL MANDATO

Art. 29 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art. 30 - Divieto di mandato

Art. 31 - Partecipazione alle adunanze

Art. 32 - Astensione obbligatoria

Art. 33 - Responsabilità personale - esonero

CAPO V  
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 34 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti
- Art. 35 - Funzioni rappresentative
- Art. 36 - Deleghe del Sindaco

Titolo III  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I  
CONVOCAZIONE

- Art. 37 - Competenza
- Art. 38 - Avviso di convocazione
- Art. 39 - Ordine del giorno
- Art. 40 - Avviso di convocazione - consegna - modalità
- Art. 41 - Avviso di convocazione - consegna - termini
- Art. 42 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II  
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 43 - Deposito degli atti
- Art. 44 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 45 - Adunanze di seconda convocazione

CAPO III  
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 46 - Adunanze pubbliche
- Art. 47 - Adunanze segrete
- Art. 48 - Adunanze "aperte"

CAPO IV  
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 49 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 50 - Ordine della discussione
- Art. 51 - Comportamento del pubblico
- Art. 52 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula



CAPO V  
ORDINE DEI LAVORI

- Art. 53 - Comunicazioni - interrogazioni
- Art. 54 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 55 - Discussione - norme generali
- Art. 56 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art. 57 - Fatto personale
- Art. 58 - Termine dell'adunanza

CAPO VI  
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
IL VERBALE

- Art. 59 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
- Art. 60 - Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Titolo IV  
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E  
DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

CAPO I  
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- Art. 61 - Criteri e modalità

CAPO II  
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

- Art. 62 - Criteri e modalità

Titolo V  
LE DELIBERAZIONI

CAPO I  
LE DELIBERAZIONI

- Art. 63 - Forma e contenuti
- Art. 64 - Deposito - approvazione - revoca - modifica

CAPO II  
LE VOTAZIONI

- Art. 65 - Modalità generali
- Art. 66 - Votazioni in forma palese
- Art. 67 - Votazione per appello nominale
- Art. 68 - Votazioni segrete
- Art. 79 - Esito delle votazioni
- Art. 70 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo VI  
IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

CAPO I  
IL SINDACO

- Art. 71 - Elezione - entrata in carica
- Art. 72 - Funzioni e poteri
- Art. 73 - Cessazione dalla carica - effetti
- Art. 74 - Sospensione dalla carica - sostituzione

CAPO II  
LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 75 - Nomina - comunicazione al Consiglio con gli indirizzi generali di governo
- Art. 76 - Cessazione dalla carica
- Art. 77 - Competenze e divieti

Titolo VII  
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 78 - Motivazioni - effetti

Titolo VIII  
NOMINA - DESIGNAZIONE - REVOCA DI RAPPRESENTANTI

- Art. 79 - Nomine di competenza del Sindaco
- Art. 80 - Esercizio delle funzioni di rappresentanza
- Art. 81 - Dimissioni - revoca - sostituzione



Titolo IX  
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 82 - Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

CAPO II  
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 83 - La consultazione dei cittadini  
Art. 84 - Il referendum consultivo

Titolo X  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 - Entrata in vigore - diffusione

TITOL O I

ORGANIZZAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE





# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. I

#### Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 modificata dalle leggi 25 marzo 1993, n. 81 e 15 ottobre 1993, n. 415, e dei principi stabiliti dallo Statuto Comunale.

### Art. 2

#### Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco.

2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa al Consiglio Comunale il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

### Art. 3

#### Durata in carica

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

### Art. 4

#### La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposite sale.



2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica.

## CAPO II

### IL PRESIDENTE

#### Art. 5

##### Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è, per legge, il presidente delle adunanze del Consiglio comunale (Art. 43 comma 1 Statuto).

#### Art. 6

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione della carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.

2. Il vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di presidente del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica del Sindaco per una delle cause previste dall'art. 37 bis della Legge 08 giugno 1990, n. 142, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

3. Le funzioni di cui ai punti precedenti possono essere svolte sole se il vice Sindaco riveste la carica di consigliere comunale.

#### Art. 7

##### Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.



## CAPO III

### I GRUPPI CONSILIARI

#### Art. 8

#### Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
6. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere portate a conoscenza del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla data di arrivo delle stesse.
7. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.



Art. 9

Conferenza dei capi gruppo

1. La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuita dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco di sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta e motivata di almeno due capi gruppo.

5. I capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capi gruppo, il Sindaco assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

7. Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di uno dei capi gruppo che funge da segretario per ogni singola riunione e che viene nominato tale all'inizio di ciascuna seduta.

## CAPO IV

### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

#### Art. 10

##### Costituzione e composizione

1. Con il presente regolamento il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26 del vigente statuto comunale, per tutta la sua durata in carica può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio comunale con votazione palese, ovviamente su segnalazione del capogruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il Consiglio comunale precede alla sostituzione.

#### Art. 11

##### Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono far parte delle commissioni permanenti.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione temporaneamente nominato dalla stessa a maggioranza dei voti.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella



competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

## Art. 12

### Funzionamento delle commissioni

1. La commissione è composta da 5 membri di cui 3 in rappresentanza della maggioranza consiliare.

2. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno 3 membri.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.

4. Il Sindaco ed i membri della Giunta, su invito del Presidente, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni delle commissioni.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 2 giorni prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

6. Le determinazioni delle commissioni non sono vincolanti e le loro funzioni non sono deliberative ma consultive di proposta e di stimolo all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.

Art. 13

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni mediante valutazioni preliminari di atti di programmazione finanziaria e degli investimenti ed effettuando indagini conoscitive relative all'istituzione e al funzionamento di determinati servizi.

2. Le proposte delle commissioni vengono rimesse al Sindaco, il quale informa la Giunta comunale dei contenuti del verbale.

Art. 14

Segreteria delle commissioni  
verbale delle sedute - pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da uno dei membri della stessa all'uopo designato.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al quinto comma dell'art. 12.





CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 15

Commissioni consultive temporanee o speciali

1. Possono essere istituite commissioni consultive temporanee o speciali con lo scopo di formulare proposte operative e non vincolanti su un particolare problema assegnato della Giunta Comunale. La commissione è composta da non meno di 5 membri di cui 2 in rappresentanza della minoranza consigliere.

2. La deliberazione di nomina è di competenza della Giunta Comunale. Essa definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Sindaco. Nel provvedimento di nomina può essere designato un coordinatore. Le determinazioni delle commissioni non sono vincolanti e le loro funzioni non sono deliberative ma consultive di proposta e di stimolo all'attività propria degli organi collegiali istituzionali.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Sindaco della relazione della commissione. I componenti della commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Nella relazione al Sindaco la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite. Il Sindaco, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa potrà eventualmente adottare entro un termine prestabilito.

6. Con la presentazione della relazione la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.



Art. 16

Incarichi di studio

1. E' riservata alla facoltà della Giunta comunale nominare, altresì, commissioni di studio riguardanti materie di particolare rilevanza.

CAPO VI  
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 17

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che l'argomento posto all'ordine del giorno venga rinviato ad una successiva seduta.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

TITOLO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I  
NORME GENERALI

Art. 18

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II  
INIZIO E CESSAZIONE  
DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 19 *OK*

Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

Art. 20 *OK*

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al Segretario comunale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dalla data di registrazione.



ne del protocollo generale comunale. La relativa surrogazione deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

## Art. 21

### Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico (Art. 40 Legge 142/90 ed art. 4 Legge 16/92).

4. I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di Consigliere avviene a seguito del verificarsi di 2 assenze consecutive non giustificate dalle adunanze consiliari di sessione ordinaria. Ve-

rificandosi dette condizioni, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero stabilito. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate dall'interessato, e decide conseguentemente. Le giustificazioni dovranno essere prodotte per iscritto, indirizzate al Sindaco e dovranno pervenire comunque entro l'ora stabilita per l'adunanza.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

## Art. 22 *OK*

### Sospensione dalla carica

1. I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1992, n. 16, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui al comma 4 quinquies del predetto art. 15.

2. La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

3. Il Prefetto, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della legge 12 gennaio 1994, n. 30, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale entro 20 giorni.

4. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione ne prende atto.

5. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni



ed organismi.

6. Il consigliere sospeso, che successivamente verrà dichiarato decaduto, potrà solo in quel caso essere surrogato con le modalità di cui al punto 7 dell'articolo precedente.

## CAPO III

## DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 23 *On*

## Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare, per iscritto e sottoscritti dal capogruppo di appartenenza, emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Gli emendamenti sono presentati al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le parziali integrazioni, le parziali modificazioni che non alterino o sostituiscano il testo originario della proposta di deliberazione. Le proposte e gli emendamenti regolarmente pervenuti vengono trasmessi dal Sindaco al Segretario che ne cura l'istruttoria.

6. Le proposte di emendamento pervenute oltre il termine sopra indicato o presentate nel corso dell'adunanza non verranno prese in considerazione.

## Art. 24

### Attività ispettiva - interrogazioni

1. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti, nonché dal capogruppo di appartenenza.

3. Il Sindaco risponde per scritto, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, come previsto dall'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunicate per riassunto al Consiglio, alla prima adunanza, nel corso della trattazione delle interrogazioni.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.

## Art. 25

### Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione.

ne che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni e la trattazione di interrogazioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### ART. 26

##### Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I Consiglieri comunali hanno il diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale utili all'espletamento del mandato elettivo.

3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

#### Art. 27

##### Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta scritta secondo le modalità di seguito esposte, nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco, di petizioni presentate dai cittadini.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare, oltre al motivo, anche gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle

funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i 10 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

4. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitati al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

## ART.28

### Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della Legge 08 giugno 1970 n. 142, sono comunicate ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. Esse sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Organo regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.

2. Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed all'Organo Regionale di Controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto all'Organo di Controllo entro i cinque giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

4. Il Segretario comunale comunica ai consiglieri di cui al primo e secondo comma, l'esito del controllo sulle deliberazioni dagli stessi richiesti.

5. All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dall'Organo Regionale di Controllo, precisandone l'oggetto, le date di adozione e di annullamento e le motivazioni di quest'ultimo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.



## CAPO IV

### ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

#### ART. 29

##### Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.
2. Ai consiglieri comunali può essere corrisposta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, non spetta ai consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali, qualora il Consiglio Comunale si sia espresso favorevolmente in tal senso nella seduta in cui viene approvato il Bilancio di Previsione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge n. 816/1985, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale, previa copertura finanziaria.
6. In conformità a quanto dispone l'art. 23 della Legge 27 dicembre 1985, n. 816, si può deliberare di assicurare i componenti del Consiglio Comunale contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.



Art. 30

Divieto di mandato

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la propria comunità esclusivamente nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva.

Art. 31

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio e viene presa nota a verbale.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 32

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle riunioni nei casi di incompatibilità previsti dalla Legge.

Art. 33

Responsabilità personale - esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2. E' esente da responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso.



senso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142. (Comma 1 - Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Comma 4 - L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi).

## CAPO V

### NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

#### Art. 34

##### Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

1. Ai sensi dell'art. 24 del vigente statuto comunale, competenza del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, tenendo conto che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 5 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

2. Si applica, nei casi suddetti, la norma di cui all'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Quando è stabilito per legge che la nomina debba avvenire per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso su scheda segreta.

4. Nel caso in cui si ritiene che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

#### Art. 35

##### Funzioni rappresentative

1. I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

ART. 36

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo può conferire delega per le funzioni previste dall'art.10 e dall'art.38, primo comma, della legge 08.06.1990, n. 142 ad un consigliere comunale per l'esercizio di tali funzioni, solo per le frazioni esistenti nel territorio comunale.



TITOLO III

FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO COMUNALI

## CAPO I CONVOCAZIONE

### Art. 37

#### Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di temporanea assenza o temporaneo impedimento del Sindaco la convocazione viene effettuata dal vice Sindaco, ai sensi dell'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto, in conformità a quanto dispone l'art.1 comma 2 bis - Legge 81/93 (art.1 della Legge 15 ottobre 1993, n.415 - art. 30 - 2 bis Legge 142/90).

### Art. 38

#### Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

4. Il Consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto (art. 8 - due volte all'anno: una per l'approvazione del Bilancio di previsione e l'altra per l'approvazione del Conto Consuntivo).

5. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa è ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta (art. 25 dello Statuto).

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o, in caso di sua temporanea assenza o temporaneo impedimento, dal vice Sindaco.

## Art. 39

### Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco; spetta altresì al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma.

3. Per le proposte di deliberazioni e le interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

4. Eventuale referto dell'organo di revisione economica finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 20 giorni da quello della sua presentazione.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne l'oggetto.

6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argo...

menti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47 del presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

#### Art. 40

##### Avviso di convocazione - consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri, a mezzo di un messo comunale.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, in via prioritaria eleggere domicilio presso il Comune, o designare un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

#### Art. 41

##### Avviso di convocazione - consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima di quello stabilito per la riunione.

3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve

5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

#### ART. 42

##### Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Il Segretario comunale verifica che tale pubblicazione venga effettuata.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito, al revisore dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art.105 del D.lgs. 25 febbraio 1995 n. 77.

4. Il Sindaco, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.



CAPO II  
ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale ~~od in un altro ufficio nei cinque giorni precedenti l'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno,~~ sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione è quello stabilito per gli uffici.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi.
4. All'inizio della riunione, tutti i documenti inerenti la seduta del Consiglio Comunale devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.
5. Le proposte relative alla modifica dello statuto devono essere comunicate ai capi gruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
6. Il regolamento di contabilità dovrà stabilire il termine per l'esame entro il quale sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, nonché i termini e le modalità per la presentazione da parte dei consiglieri comunali di eventuali emendamenti.

Art. 44

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune più il Presidente.

diante l'appello nominale, eseguito dal Presidente ed il cui risultato è annotato a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente rinnova l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone che questa venga dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

#### Art. 45

##### Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima e in un giorno diverso.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata

membri del Consiglio più il Presidente.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune più il Presidente i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione (conto consuntivo);
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- le piante organiche e le relative variazioni;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore dei conti.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 41.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione, o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione non possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale...

### CAPO III

## PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

#### Art. 46

##### Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47 del presente Regolamento.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

#### Art. 47

##### Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il responsabile dell'ufficio di vigilanza, vincolati al segreto d'ufficio.

#### Art. 48

##### Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto e dal regolamento...

vocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, nonché esperti nelle materie da trattare.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

## CAPO IV

### DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

#### Art. 49

##### Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

#### Art. 50

##### Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama



all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. Ultimata la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno si può procedere alla discussione di problemi di preminente interesse locale o di pratiche di rilevanza nazionale.

#### Art. 51.

#### Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, stiscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani o dei Carabinieri. A tal fine un vigile urbano deve trovarsi in servizio.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà convocato, per il completamento dei lavori.

#### Art. 52

#### Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati.





CAPO V  
ORDINE DEI LAVORI

Art. 53

Comunicazioni - interrogazioni

1. Alla fine dell'adunanza, conclusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in un tempo non superiore ai 30 minuti.
3. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie e straordinarie, nella parte finale della seduta pubblica, prima delle comunicazioni.
4. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata.
5. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente deve dare direttamente risposta alla interrogazione. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo massimo di quindici minuti.
6. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
7. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
8. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
9. Le interrogazioni riguardanti un particolare argo-



mento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

11. Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

12. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

#### Art. 54

##### Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

#### Art. 55

##### Discussione - norme generali

1. Il Presidente è il relatore di tutte le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, mentre i relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, e nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo gruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

#### Art. 56

##### Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Deve essere posta prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.



3. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese, sui punti 1 e 2 del presente articolo.

#### Art. 57

##### Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole ed il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

#### Art. 58

##### Termine dell'adunanza

1. Il Presidente, all'inizio di ciascuna adunanza, stabilisce l'ora entro la quale debba concludersi.

2. Il Presidente può decidere di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione di argomenti che rivestono particolare importanza o urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

**CAPO VI**  
**PARTECIPAZIONE**  
**DEL SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL VERBALE**

Art. 59

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria, si applica quanto previsto dal precedente art. 23.

Art. 60

Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze, redatto dal Segretario comunale, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta:

- i motivi principali;
- il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni;
- il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura in Consiglio.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offen-



sive o diffamatorie possono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO  
POLITICO — AMMINISTRATIVO



## CAPO I

### FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

#### Art. 61

##### Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dalla Legge e dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività. (Vedi artt. 23 e 24 vigente Statuto Comunale)
2. Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione.





## CAPO II

### FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Art. 62

#### Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.

Il revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo.



TITOLO V

LE DELIBERAZIONI



## CAPO I

### LE DELIBERAZIONI

#### Art. 63

##### Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. In mancanza di responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

5. Quando il testo della proposta di deliberazione viene emendato, deve osservarsi quanto previsto dal precedente art. 23.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.



## Art. 64

### Deposito - approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo conforme allo schema proposto in votazione con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento e che comunque non le danno l'interesse pubblico.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi e i motivi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revocche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

5. Le deliberazioni adottate nella seduta precedente a quella di una adunanza, vengono depositate, a disposizione dei consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza e si intendono approvate all'unanimità qualora all'inizio della riunione nessuno si pronunci in proposito. Quando un consigliere lo richiede, il Presidente provvede alla lettura della parte della deliberazione per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nella deliberazione. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Delle proposte di rettifica si prende atto nel verbale della adunanza in corso.

6. Il rilascio di copie è disposto dal Segretario comunale, previa richiesta scritta da parte dei Consiglieri Comunali.

7. Assieme all'ordine del giorno di prima convocazione di seduta di Consiglio Comunale vengono recapitati ai capigruppo consiliari le deliberazioni adottate nella seduta precedente.

## CAPO II LE VOTAZIONI

### Art. 65

#### Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 66 e 67.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per render legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento, l'ordine delle votazioni è il seguente:
  - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa;
  - b) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.
  - c) i provvedimenti per i quali siano stati presentati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.



8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere al Consiglio Comunale su quali articoli essi hanno presentato proposte di modifica o soppressione formulate per scritto (con le modalità dell'art. 23). Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri, con le modalità dell'art. 23. Concluse tali votazioni vengono posticipate, e contemporaneamente, il bilancio annuale corredato di tutti gli atti prescritti dalle Leggi vigenti in materia.

9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.

#### Art. 66

##### Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto (o dell'astensione).

## Art. 67.

### Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri presenti.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Presidente effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione ne è riscontrato e riconosciuto dallo stesso con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario comunale.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

## Art. 68.

### Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dall'ufficio di segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

4. Quando la legge, gli statuti ed i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che



riportano il maggior numero dei voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti (rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata), può essere espresso voto favorevole o contrario (sì o no) mediante scheda segreta.

9. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e dispone che l'argomento venga posto all'ordine del giorno di un'altra seduta.

11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

#### Art. 69

#### Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali è richiesta un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel



numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto, ma in una successiva seduta.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti, nonché i "si" e i "no".

#### Art. 70

##### Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

3. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.



TITOL O VI

IL SINDACO E  
LA GIUNTA COMUNALE



## CAPO I

### IL SINDACO

#### Art. 71

##### Elezione - entrata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è immediatamente investito delle funzioni di capo dell'amministrazione.

3. Il Sindaco è membro del Consiglio comunale che nella prima adunanza successiva all'elezione ne esamina, con quelle di tutti i consiglieri, le condizioni di eleggibilità alla carica secondo le leggi vigenti e ne convalida l'elezione.

4. La mancata convalida a seguito dell'accertamento da parte del Consiglio di una causa di ineleggibilità prevista dalla legge, determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, per effetto del rapporto inscindibile che la legge ha instaurato fra il Sindaco ed il Consiglio.

5. Avvenuta la convalida da parte del Consiglio, il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto, in conformità al sesto comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza attenderne l'esito del controllo dell'organo regionale sulla delibera di convalida ed assume il pieno esercizio anche delle funzioni di ufficiale di governo.

#### Art. 72

##### Funzioni e poteri

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Nomina e revoca i componenti della Giunta comunale.

3. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta comunale.

4. Il Sindaco rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione



degli atti.

5. Esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo quanto previsto dall'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comma secondo e dagli artt. 12 e 13 della legge 81/1993, nonché dall'art. 79 del presente regolamento.

7. Coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo statuto e dai regolamenti.

8. Rappresenta l'Ente in giudizio nei procedimenti giudiziari o amministrativi come attore o convenuto.

9. Quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo quanto stabilito dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'art. 17 del vigente Statuto comunale.

## Art. 73

### Cessazione dalla carica - effetti

1. Il Sindaco cessa dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio (art. 37 bis Legge 142/90).

3. Verificandosi le condizioni di cui al primo comma la Giunta decade e viene provveduto allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di scioglimento del Consiglio comunale a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia di cui al successivo art.

78.

Art.74

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. Il Sindaco è sospeso di diritto dalla carica e dalle funzioni verificandosi una delle condizioni previste dal comma 4 bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1992, n. 30.

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco per tutta la durata della sospensione.

3. Qualora si verificchino le condizioni che comportano la decadenza dalla carica del Sindaco, la stessa produce gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 73 del presente regolamento.



## CAPO II

### LA GIUNTA COMUNALE

#### Art. 75

Nomina - comunicazione al Consiglio  
con gli indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un vice Sindaco, nel numero stabilito dallo statuto, entro i limiti fissati dalla legge e dall'art. 32 del vigente statuto.

2. Il provvedimento di nomina è notificato agli interessati che ne restituiscono copia con la dichiarazione di accettazione della carica, con firma autenticata dal Segretario comunale.

3. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti.

5. Il Consiglio comunale discute ed approva, con apposito documento, con votazione palese, gli indirizzi generali di governo presentati dal Sindaco.

#### Art. 76

Cessazione dalla carica

1. I componenti della Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più assessori, notificando agli stessi il relativo provvedimento.

3. Il Sindaco procede alla sostituzione dei membri della Giunta cessati dalla carica per i motivi di cui ai precedenti commi, con le modalità previste dall'articolo precedente.



4. Dei provvedimenti di cui ai precedenti commi il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

#### Art. 77.

##### Competenze e divieti

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Segretario, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Si applica ai componenti della Giunta comunale il divieto di incarichi e consulenze previsto dall'art. 26 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

TITOLO VII

CESSAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE





Art. 78

Motivazioni - effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di quattro anni, sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione (art. 37 Legge 142/90).
3. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.
4. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, del predetto art. 39, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni, secondo quanto stabilito dall'art. 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi secondo e terzo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal quarto comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
6. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti come rappresentanti dell'Ente e non come Consiglieri.



1.3.00  
1.3.00

TITOLO VIII

NOMINA — DESIGNAZIONE  
REVOCA DI RAPPRESENTANTI



## Art. 79

### Nomine di competenza del Sindaco

1. Tutte le nomine o le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Se i termini sono già scaduti o scadono prima del compimento di quarantacinque giorni dall'insediamento, si osserva anche per tali nomine o designazioni il termine ordinario predetto.

2. Il Sindaco in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale procede agli accertamenti e valutazioni di propria competenza per individuare i soggetti in possesso dei requisiti più idonei per preparazione, competenza professionale, esperienza, serietà, pubblica stima, per la nomina o designazione all'incarico di rappresentante del Comune.

3. L'accertamento si estende alla verifica dell'inesistenza di cause d'impedimento e di incompatibilità per il conferimento dell'incarico, comprese quelle stabilite dal quinto comma dell'art. 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, relative ai rapporti di parentela o di affinità del nominando con il Sindaco.

4. Il Sindaco adotta il provvedimento di nomina entro il termine di cui al secondo comma, dopo aver effettuato gli accertamenti ed acquisito la documentazione a corredo degli stessi, relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

5. Il provvedimento di nomina è comunicato all'interessato con invito a produrre al Comune, ufficio del Sindaco, entro dieci giorni, una dichiarazione in carta libera, autenticata, comprendente:

- a) l'accettazione della carica;
- b) l'attestazione dell'inesistenza di motivi d'impedimento, di cause d'incompatibilità o conflitto d'interessi relativamente all'incarico di rappresentanza del Comune.

Ricevuta la dichiarazione predetta il Sindaco comunica la nomina all'ente interessato, trasmettendo copia del provvedimento adottato.



Art. 80

Esercizio delle funzioni di rappresentanza

1. Coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune esercitano le loro funzioni, ispirandosi alla tutela degli interessi generali della comunità ed ai criteri di buona amministrazione, efficienza, economicità degli enti, aziende ed istituzioni ai quali sono stati preposti.

2. Quando ne sia fatta loro richiesta e comunque ogni anno, entro il 31 gennaio, i rappresentanti del Comune sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione sull'attività svolta.

Art. 81

Dimissioni - revoca - sostituzione

1. Nel caso in cui la persona nominata o designata cessa dall'incarico per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Sindaco o il Consiglio comunale, secondo la competenza di nomina, provvedono alla nuova nomina o designazione.

2. Il Sindaco ed il Consiglio, secondo le rispettive competenze di nomina, possono procedere con provvedimento motivato alla revoca di singoli rappresentanti dagli stessi nominati ed alla loro sostituzione. Il provvedimento di revoca, motivato, è notificato all'interessato accordandogli quindici giorni dal ricevimento per presentare, per scritto, le sue osservazioni. Dopo l'esame delle stesse, qualora non sussistano motivi per revocare il provvedimento, viene proceduto alla nomina o designazione del nuovo rappresentante, con le modalità di cui all' art. 79. Il nuovo nominato o designato resta in carica fino alla normale scadenza dell'organo del quale viene a far parte, se consigliere comunale.

TITOLO IX

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE  
ALL'AMMINISTRAZIONE



## CAPO I

### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE — RAPPORTI

#### Art. 82

##### Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.

2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Sindaco alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, assegnate al competente organo collegiale che adotta motivata decisione da inviarsi ai presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

3. La commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.

4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.

5. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

## CAPO II

### LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

#### Art. 83.

##### La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

#### Art. 84

##### Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi ed altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.



2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di cittadini, con le modalità stabilite nel regolamento speciale sopra richiamato.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione è adottata con il "quorum" di voti favorevoli stabilito dallo statuto o dal regolamento speciale.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.



TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI



Art. 85

Entrata in vigore - diffusione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.

3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

4. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.

5. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

6. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

7. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al revisore dei conti, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio, attualmente in carica.

8. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

